



**COMUNE DI
TREZZANO SUL NAVIGLIO**
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO
Via IV Novembre, 20090

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

N. 16 del 24/02/2026

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTO FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS

L'anno **duemilaventisei** addì **ventiquattro** del mese di **febbraio** alle ore **20:56** convocato a norma di legge, per determinazione del Presidente a mezzo di avviso scritto, si è riunito in seduta pubblica il **CONSIGLIO COMUNALE** composto dai Signori:

MORANDI GIUSEPPE LUIGI	SINDACO	Presente
CARNOVALE TERESA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
PADOVANI IVANO	CONSIGLIERE	Presente
BECCIA SAMANTHA	CONSIGLIERE	Presente
STIVALA DEBORAH	CONSIGLIERE	Presente
RUSSOMANNO GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
STROPPA PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
MORANDI ERNESTINA ANTONIETTA	CONSIGLIERE	Presente
CARNOVALE ANTONELLA	CONSIGLIERE	Presente
MALACARNE GIUSEPPE MARIO	CONSIGLIERE	Presente
AMENTE STEFANO	CONSIGLIERE	Presente
ALBINI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
GRUMELLI ALICE	CONSIGLIERE	Presente
DE FILIPPI CRISTINA	CONSIGLIERE	Assente
VOLPE SANDRA	CONSIGLIERE	Assente
SPENDIO DOMENICO ANTONIO	CONSIGLIERE	Presente
CIOCCA VITTORIO	CONSIGLIERE	Presente

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE GROSSO GABRIELLA .

Si dà atto che risultano presenti gli Assessori: Puleo Antonino, Mento Salvatore, Pirani Luisella.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Signora Carnovale Teresa assume la Presidenza del Consiglio Comunale ed invita alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si dà atto che nessuno dei Consiglieri presenti ha dichiarato la propria incompatibilità con l'oggetto della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000 sull'oggetto all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Consigliere Albinì (come da verbale trascritto

e allegato alla presente deliberazione);

Seguono gli interventi dei Consiglieri: Albini, Ciocca, Spendio, Russomanno (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione);

Il Presidente del Consiglio dà la parola al Sindaco (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione);

Alle ore 21:13 entra l'Assessore Ferrante;

Alle ore 21:22 entra l'Assessore Di Bisceglie;

Seguono gli interventi dei Consiglieri/Assessori: Spendio, Sindaco, Albini, Russomanno (come da verbale trascritto e allegato alla presente deliberazione);

Dichiarazione di voto:

Consigliere Spendio – Noi per Trezzano = Favorevole

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il Regolamento comunale di Organizzazione;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 92 del 26/09/2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto "Approvazione Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 07/01/2026 immediatamente eseguibile avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di previsione 2026/2028 e relativi adempimenti";

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 14/01/2026 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2026/2028";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, con il quale è stato differito al 28 febbraio 2026 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 19.03.2025, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al P.I.A.O. aa. 2025/2027 (documento nel quale è confluito il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza), e DATO ATTO che entro il termine di cui all'art. 8, comma 2 del D.M. 132/2022 sarà approvato il PIAO 2026/2028;

DATO ATTO che con atto pubblico del 20 dicembre 2001 è stata costituita la Fondazione Pontirolo Onlus tra i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio, per la gestione dei servizi socio-sanitari, in particolare

della struttura residenziale per anziani realizzata sul territorio del Comune di Assago dai medesimi comuni;

APPURATO che che nella stessa data è stato approvato anche lo Statuto della Fondazione, successivamente modificato con atto pubblico nel 2011;

CONSIDERATO che, a distanza di parecchi anni, è emersa la necessità di modificare alcuni aspetti tecnici dello Statuto e che la Conferenza dei Sindaci, nella seduta, ha approvato un documento che contiene le relative proposte di modifica da sottoporre all'approvazione dei Consigli Comunali dei comuni costituenti, come disposto dall'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che le modifiche possono quindi essere illustrate nel seguente prospetto (vengono evidenziati solo gli articoli che hanno subito delle variazioni):

VECCHIO TESTO

NUOVO TESTO

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE	ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE
Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Fondazione Pontirolo Onlus Intercomunale" con sede legale ad Assago (Mi) in località Cascina Pontirolo nell'immobile concesso in comodato dai comuni fondatori. La fondazione non persegue finalità di lucro. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. Sono fondatori i legali rappresentanti dei Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio, ciascuno in rappresentanza delle seguenti quote: Corsico 41,6% Buccinasco 23,3% Assago 11,7% Cesano Boscone 11,7% Trezzano sul Naviglio 11,7%	Ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Fondazione Pontirolo Intercomunale" con sede legale ad Assago (MI) alla Via Volta 4 in località Cascina Pontirolo. Sono fondatori i Comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Corsico e Trezzano sul Naviglio.
ARTICOLO 2 ENTE MORALE	SOPPRESSO
La Fondazione è ente giuridico riconosciuto dalla Regione Lombardia (Iscr. Reg. Lomb. 1553)	

ARTICOLO 3 SCOPI ISTITUZIONALI

La Fondazione opera nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale e sanitaria e della formazione.

La Fondazione ha per scopo di provvedere, con le rendite del proprio patrimonio destinatele all'atto di fondazione e con quelle che potessero comunque altrimenti pervenirle, all'offerta di servizi assistenziali e socio-sanitari direttamente o indirettamente a favore delle persone anziane che si trovino in stato di bisogno e siano residenti in Lombardia.

La Fondazione può offrire servizi nel campo sociale, sanitario e socio-sanitario, a favore dei minori in stato di disagio, delle persone di qualunque età affette da disabilità psico-fisica, residenti nei Comuni fondatori e stipulare convenzioni con ciascun Comune fondatore per la gestione di singoli servizi.

La Fondazione può inoltre, d'intesa e su delega dei Comuni fondatori e/o appartenenti al competente distretto sanitario della ASL Milano 1, assumere il coordinamento del piano di zona ex legge 328/2000 e, ove appositamente delegata, gestire in forma diretta o indiretta i relativi servizi.

Per lo svolgimento di tali funzioni la Fondazione può avvalersi di personale e strutture dei Comuni deleganti tenendo apposita e specifica contabilità delle entrate ed uscite relative all'interno del proprio bilancio.

La Fondazione assume, in forza della delega dei Comuni, la titolarità del rapporto nei confronti dell'ASL per tutto quanto concerne l'attuazione della normativa nazionale 328/2000 e la disciplina regionale in merito al sistema integrato di interventi e servizi sociali.

La Fondazione, nell'attuare il proprio scopo statutario, garantisce prioritariamente le persone svantaggiate residenti nei Comuni fondatori e/o deleganti.

La Fondazione nell'ottemperare al proprio scopo, ha esclusivo fine di solidarietà sociale.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle proprie dello scopo istituzionale ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Vigilanza.

ARTICOLO 2 SCOPI ISTITUZIONALI

La fondazione non persegue finalità di lucro.

La Fondazione opera nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e sanitaria, nonché nell'ambito socioeducativo e della formazione.

La Fondazione ha per scopo di fornire, servizi assistenziali, socio-sanitari, sanitari direttamente o indirettamente a favore delle persone fragili che si trovino in stato di bisogno.

La Fondazione può gestire interventi e servizi sociali, educativi e scolastici.

La Fondazione può, altresì, fornire supporto formativo agli operatori degli enti pubblici e privati che operano nel campo del welfare e dell'educazione.

La Fondazione può inoltre, d'intesa e su delega dei Comuni fondatori e/o appartenenti al competente distretto sanitario della ATS Milano Città Metropolitana, supportare i soggetti istituzionali nel coordinamento del piano di zona ex legge 328/2000 e, ove appositamente delegata, gestire in forma diretta o indiretta i relativi servizi.

Per lo svolgimento di tali funzioni la Fondazione può avvalersi di personale e strutture dei Comuni deleganti tenendo apposita e specifica contabilità delle entrate ed uscite relative all'interno del proprio bilancio, ai sensi di legge.

La Fondazione, nell'attuare il proprio scopo statutario, garantisce prioritariamente le persone svantaggiate residenti nei Comuni fondatori e/o deleganti perseguendo finalità esclusivamente di solidarietà sociale.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi, approvati e predisposti in conformità al presente Statuto.

La Fondazione esaurisce le proprie finalità nel territorio della Regione Lombardia.

ARTICOLO 4 IL PATRIMONIO Il patrimonio per la realizzazione dello scopo statutario è garantito dai soci fondatori secondo quanto fissato nell'atto costitutivo. Oltre che dalle liberalità dei Fondatori, il patrimonio è costituito da ogni bene mobile o immobile, da erogazioni, contributi, donazioni da parte di Enti pubblici e Privati e da persone fisiche e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali a patto che tali elargizioni siano destinate comunque ad accrescere il patrimonio della Fondazione e consentirle di raggiungere i fini statutari.	ARTICOLO 3 IL PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione e dal fondo di gestione. Il patrimonio per la realizzazione dello scopo statutario è garantito dai soci fondatori secondo quanto fissato nell'atto costitutivo. Oltre che dalle liberalità dei Fondatori, il patrimonio è costituito da ogni bene mobile o immobile, da erogazioni, contributi, donazioni da parte di Enti pubblici e Privati e da persone fisiche e da sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali a patto che tali elargizioni siano destinate comunque ad accrescere il patrimonio della Fondazione e consentirle di raggiungere i fini statutari.
ARTICOLO 5 MEZZI FINANZIARI La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo: 1) rendite patrimoniali; 2) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private; 3) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; 4) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni. Le risorse per l'attuazione della legge 328/2000 sono garantiti dai Comuni deleganti e dall'ASL competente per territorio. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi e riserve o di capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge e comunque nel rispetto dell'art. 10 6° comma - del D. Lgs. n. 460/1997.	ARTICOLO 4 MEZZI FINANZIARI ED ECONOMICI La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di: 1) rendite patrimoniali; 2) contributi di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private; 3) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio; 4) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni destinate all'attuazione degli scopi statuari e/o ad essi connessi. Le risorse per l'attuazione della legge 328/2000 sono garantiti dai Comuni deleganti e dall'ATS competente per territorio. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.

NON ESISTENTE	ARTICOLO 6 RECESSO I soci fondatori possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni assunte sino alla data di efficacia del recesso. Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso. Il recesso non dà diritto alla restituzione di quanto versato alla Fondazione a qualunque titolo sino alla data di efficacia del recesso. Dal momento in cui il recesso acquista efficacia ai sensi del comma che precede il Comune che recede dalla Fondazione non farà più parte del Consiglio di Indirizzo dei Sindaci di cui all'articolo 17, né potrà esprimere il Consigliere all'interno del Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 10.
ARTICOLO 7 ORGANI DELL'ENTE Sono organi della Fondazione: 1) il Presidente 2) il Consiglio di Amministrazione 3) il Collegio dei Revisori dei Conti 4) la Conferenza dei Sindaci.	ARTICOLO 7 ORGANI DELL'ENTE Sono organi della Fondazione: 1) il Presidente 2) il Consiglio di Amministrazione 3) l'Organo di controllo 4) Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci .

**ARTICOLO 8
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

La Fondazione per le funzioni gestionali e di supporto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e alla Conferenza dei Sindaci, si avvale della collaborazione di un Direttore Amministrativo che assume le funzioni previste dal presente statuto - art. 17 - e recepite in apposito regolamento.

**ARTICOLO 16
DIRETTORE GENERALE**

La Fondazione per le funzioni gestionali e di supporto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e alla Conferenza dei Sindaci, si avvale della collaborazione di un Direttore Generale che assume le funzioni previste dal presente articolo e recepite in apposito regolamento.

Il Direttore Generale viene nominato, con mandato triennale, dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza cui all'art. 14 ed ha competenze gestionali.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono disimpegnate dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento tali operazioni saranno affidate ad un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Al Direttore Generale spetta anche il compito di:

- coadiuvare il Presidente nella predisposizione delle iniziative della Fondazione;

- controllare il livello di raggiungimento dei programmi della Fondazione;

- attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi verbali;

- attendere alla corrispondenza della Fondazione;

- provvedere al mantenimento del patrimonio della Fondazione;

- compiere, su delega del Presidente, operazioni bancarie connesse alla gestione dell'ente;

- adempiere ad ogni altro compito di natura gestionale.

- ottimizzare la struttura organizzativa, in termini di efficacia ed efficienza gestionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali;

- proporre al Consiglio di Amministrazione l'Indirizzo strategico e la definizione di piani di investimento, sviluppo e di gestione;

- garantire un miglioramento continuo dei processi operativi interni e la valorizzazione di tutte le professionalità presenti;

- attuare il coordinamento e la supervisione di tutte le funzioni aziendali;

- provvedere la gestione degli aspetti economico-finanziari.

**ARTICOLO 9
IL PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione, che deve far parte del Consiglio di Amministrazione, è nominato dalla Conferenza dei Sindaci, a rotazione a valere dei Comuni Fondatori, tra componenti del Consiglio di Amministrazione con il sistema del voto ponderato con almeno l' 80% dei componenti.

Se dopo tre votazioni da assumersi in sedute separate non sarà raggiunta tale maggioranza, il Presidente sarà nominato con la maggioranza assoluta dei voti ponderati dei componenti.

Il Presidente della Fondazione dura in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione.

**ARTICOLO 8
IL PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione è designato dal Consiglio di Indirizzo dei Sindaci fra i componenti del Consiglio di Amministrazione con la maggioranza di cui all'art. 17.

Il Presidente rimane in carica 4 anni, alla scadenza al fine di assicurare la continuità dell'organo rappresentante la Fondazione, l'incarico si rinnova automaticamente per altri 4 anni, salvo che, alla scadenza dei primi quattro anni, intervenga revoca da parte del Consiglio di Indirizzo dei Sindaci.

Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci in caso di necessità di nomina di nuovo Presidente prima della scadenza naturale a causa di dimissioni, revoca per gravi motivi, permanente impedimento e/o decesso, nominerà nuovo Presidente entro 30 gg .

ARTICOLO 10 FUNZIONI DEL PRESIDENTE	ARTICOLO 9 FUNZIONI DEL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Spetta al Presidente: 1) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; 2) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; 3) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 4) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente; 5) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto; 6) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione e spettanti al Consiglio di Amministrazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di venti giorni dalla data di assunzione del provvedimento; 7) concludere contratti, disporre spese, assumere impegni fino ad un importo massimo di Euro 2.500,00 fatta salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con Delibera del Consiglio di Amministrazione; 8) In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente nominato sempre tra componenti il Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la figura del Presidente. In caso di cessazione dalla carica o dimissioni, la Conferenza dei Sindaci, secondo le modalità previste al primo comma dell'art. 9, provvede alla nomina del nuovo Presidente entro i trenta giorni successivi alla cessazione dalla carica o alle dimissioni.	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio. Spetta al Presidente: 1) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione; 2) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione; 3) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; 4) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente; 5) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'istituto; 6) assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento della Fondazione e spettanti al Consiglio di Amministrazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di venti giorni dalla data di assunzione del provvedimento; 7) In caso di impedimento o assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra i suoi componenti.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 membri nominati dai Comuni fondatori per la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente. La prima seduta del Consiglio di Amministrazione è convocata dal Sindaco del Comune di Assago.	ARTICOLO 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è composto sino ad un massimo di 5 membri nominati dal Consiglio di Indirizzo dei Sindaci secondo quanto disposto dall'art. 17, compreso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per la durata di 4 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente.
ARTICOLO 12 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione. Gli stessi possono comunque essere sempre revocati dal Sindaco del Comune che li ha nominati. In tal caso il componente subentrante rimane in carica per un periodo non superiore a quello nel quale sarebbe stato in carica il membro sostituito. La ricostruzione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione.	ARTICOLO 11 DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione. La ricostruzione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire entro tre mesi dalla data di scadenza del precedente Consiglio di Amministrazione. Durante tale periodo il Consiglio di Amministrazione svolge le attività afferenti all'ordinaria gestione.
ARTICOLO 13 DIMISSIONI E CESSAZIONI DEI CONSIGLIERI In caso di dimissioni di uno dei consiglieri, dopo la presa d'atto da parte del consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause dopo la relativa presa d'atto da parte dell'organo di Amministrazione. I consiglieri nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione. Le dimissioni della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.	ARTICOLO 12 DIMISSIONI E CESSAZIONI DEI CONSIGLIERI Ove per qualsivoglia motivo venga meno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ne dà comunicazione Consiglio di Indirizzo dei Sindaci affinché nei 30 gg successivi provveda alla sostituzione. Il componente subentrante rimarrà in carica per un periodo non superiore a quello nel quale sarebbe stato in carica il membro sostituito. Le dimissioni della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio; in tal caso il Consiglio opera per l'ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio. In caso di decadenza del Consiglio, il Presidente si attiva celermente per la ricostituzione dell'Organo nei termini di cui all'art. 10.

ARTICOLO 14
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno; si raduna inoltre ogni qualvolta lo chieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, inviato tempestivamente al domicilio dei Consiglieri entro 3 giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso d'urgenza.

In caso di urgenza con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 13
ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno; si raduna inoltre ogni qualvolta lo chieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, anche in modalità digitale (pec o email), firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, inviato tempestivamente al domicilio dei Consiglieri entro 3 giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima in caso d'urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche mediante mezzi digitali, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In caso di urgenza con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 15 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	ARTICOLO 14 DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono, compreso il Presidente o chi lo sostituisce, e con il voto ponderato favorevole della maggioranza degli intervenuti ai sensi delle percentuali di cui all'art. 1; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, tali votazioni hanno sempre luogo a voto segreto. E' richiesta invece una maggioranza assoluta ponderata dei componenti (almeno il 50,01% dei voti ponderati) per l'approvazione dei seguenti argomenti: 1) eventuali manutenzioni straordinarie o interventi della struttura del valore di oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/zerozero); 2) destinazione degli eventuali utili o avanzi per gli scopi istituzionali; 3) approvazione del Regolamento di organizzazione contenente funzioni e compiti del Direttore Amministrativo. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Le delibere ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Direttore Amministrativo. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono, compreso il Presidente o chi lo sostituisce; in caso di parità è dirimente il voto del Presidente. Le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti a persone fisiche, tali votazioni hanno sempre luogo a voto segreto. E' richiesta invece il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'organo per l'approvazione dei seguenti argomenti: 1) eventuali manutenzioni straordinarie o interventi sulla struttura del valore di oltre Euro 50.000,00 (cinquantamila/zerozero); 2) destinazione degli eventuali utili o avanzi per gli scopi istituzionali; 3) approvazione del Regolamento di organizzazione contenente funzioni e compiti del Direttore Generale. In caso di votazione che consegua parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente. Le delibere ed il verbale dell'adunanza sono firmati dal Presidente e dal Direttore Generale. Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare, ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

**ARTICOLO 16
COMPITI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) la nomina del Direttore Amministrativo, previa informazione preventiva alla Conferenza dei Sindaci, con le modalità di votazione per quest'ultimo previste dal successivo articolo 18, così come recepite in apposito Regolamento;
- 2) la redazione e l'approvazione del bilancio o del rendiconto annuale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 460/1997 che dovrà essere presentato entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione alla Conferenza dei Sindaci;
- 3) la predisposizione del Piano Annuale di Intervento da sottoporre, entro la fine di febbraio di ogni anno, all'approvazione della Conferenza dei Sindaci;
- 4) deliberare in merito alle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria od altre giurisdizioni speciali;
- 5) deliberare in merito all'assunzione del personale e sulle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e sul regolamento disciplinare del personale;
- 6) deliberare sui lavori e forniture per un importo superiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/zero zero) salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 7) deliberare sull'acquisto ed alienazione di immobili, sulla contrazione di mutui e loro estinzione; sulle transazioni e su qualunque atto di disponibilità del patrimonio non immobiliare dell'Ente per un importo superiore a Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/zero zero), salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 8) deliberare la presa d'atto delle dimissioni, della cessazione dei Consiglieri e della loro surroga;
- 9) presentare una relazione sull'andamento gestionale e finanziario alla conferenza dei Sindaci entro il mese di febbraio di ogni anno;
- 10) deliberare le modifiche dello statuto della Fondazione, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, sentito il parere della Conferenza dei Sindaci.

**ARTICOLO 15
COMPITI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) la nomina del Direttore Generale, con le modalità di votazione per quest'ultimo previste dal successivo articolo 15, così come recepite in apposito Regolamento; e del Vicepresidente della Fondazione.
- 2) la redazione e l'approvazione del bilancio che dovrà essere trasmesso entro 30 (trenta) giorni dalla sua approvazione al Consiglio di Indirizzo dei Sindaci;
- 3) illustrare, ogni anno, al Consiglio di Indirizzo dei Sindaci i programmi e gli obiettivi della Fondazione nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2;
- 4) deliberare in merito alle azioni da promuovere o sostenere davanti all'autorità giudiziaria od altre giurisdizioni speciali;
- 5) deliberare in merito all'assunzione del personale e sulle disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e sul regolamento disciplinare del personale;
- 6) deliberare sui lavori e forniture per un importo superiore a Euro.10.000,00 (diecimila/zero zero) salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 7) deliberare sull'acquisto ed alienazione di immobili, sulla contrazione di mutui e loro estinzione; sulle transazioni e su qualunque atto di disponibilità del patrimonio non immobiliare dell'Ente per un importo superiore a Euro.10.000,00 (diecimila/zero zero), salva la possibilità di aggiornamento di tale importo con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione;
- 8) deliberare la presa d'atto delle dimissioni, della cessazione dei Consiglieri e della loro surroga;
- 9) presentare una relazione sull'andamento gestionale e finanziario al Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci contestualmente con la presentazione del bilancio;
- 10) deliberare le modifiche dello statuto della Fondazione, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- 11) deliberare sull'adozione del Regolamento di organizzazione e funzionamento.

**ARTICOLO 17
DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

Il Direttore Amministrativo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza cui all'art. 9, previa informazione alla Conferenza dei Sindaci, ed ha competenze gestionali.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono disimpegnate dal Direttore Amministrativo.

Il Direttore Amministrativo, provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento tali operazioni saranno affidate ad un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Al Direttore Amministrativo spetta anche il compito di:

- coadiuvare il Presidente nella predisposizione delle iniziative della Fondazione;
- controllare il livello di raggiungimento dei programmi della Fondazione;
- attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi verbali;
- attendere alla corrispondenza della Fondazione;
- provvedere al mantenimento del patrimonio della Fondazione;
- compiere, su delega del Presidente, operazioni bancarie connesse alla gestione dell'ente;
- adempiere ad ogni altro compito di natura gestionale.

**ARTICOLO 16
DIRETTORE GENERALE**

La Fondazione per le funzioni gestionali e di supporto al Presidente, al Consiglio di Amministrazione, al Collegio dei Revisori e alla Conferenza dei Sindaci, si avvale della collaborazione di un Direttore Generale che assume le funzioni previste dal presente articolo e recepite in apposito regolamento.

Il Direttore Generale viene nominato, con mandato triennale, dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza cui all'art. 14 ed ha competenze gestionali.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono disimpegnate dal Direttore Generale.

Il Direttore Generale provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza od impedimento tali operazioni saranno affidate ad un consigliere designato da chi presiede l'adunanza.

Al Direttore Generale spetta anche il compito di:

- coadiuvare il Presidente nella predisposizione delle iniziative della Fondazione;
- controllare il livello di raggiungimento dei programmi della Fondazione;
- attuare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e redigere i relativi verbali;
- attendere alla corrispondenza della Fondazione;
- provvedere al mantenimento del patrimonio della Fondazione;
- compiere, su delega del Presidente, operazioni bancarie connesse alla gestione dell'ente;
- adempiere ad ogni altro compito di natura gestionale.
- ottimizzare la struttura organizzativa, in termini di efficacia ed efficienza gestionale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'Indirizzo strategico e la definizione di piani di investimento, sviluppo e di gestione;
- garantire un miglioramento continuo dei processi operativi interni e la valorizzazione di tutte le professionalità presenti;
- attuare il coordinamento e la supervisione di tutte le funzioni aziendali;
- provvedere la gestione degli aspetti economico-finanziari.

ARTICOLO 18 CONFERENZA DEI SINDACI	ARTICOLO 17 CONSIGLIO DI INDIRIZZO DEI SINDACI
La Conferenza dei Sindaci ha funzioni di indirizzo e controllo sull'andamento della Fondazione. La Conferenza dei Sindaci è composta dai Sindaci dei Comuni Fondatori. Spetta alla Conferenza dei Sindaci: 1. la nomina del Presidente, del Vice Presidente della Fondazione e del Collegio dei Revisori dei Conti; 2. l'approvazione, nell'ambito delle sue funzioni di impulso, indirizzo e dei controlli della gestione economica e del raggiungimento degli obiettivi, del Piano Annuale di Intervento predisposto dal Consiglio di Amministrazione; 3. la presa d'atto del bilancio o del rendiconto annuale, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 460/1997; 4. esprime il parere sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio deliberate dal Consiglio di Amministrazione; 5. la revoca del Consiglio di amministrazione in caso di gravi irregolarità nella gestione e nell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati di gestione. La Conferenza dei Sindaci, per tutte le deliberazioni di sua competenza, delibera utilizzando il metodo del voto ponderato secondo i pesi di cui all'art. 1. La Conferenza dei Sindaci si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame e la valutazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento gestionale e finanziario ai fini della formulazione degli indirizzi e del controllo.	Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci ha funzioni di indirizzo e consultiva sull'andamento della Fondazione. Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci è composto dai Sindaci dei Comuni Fondatori. Spetta al Consiglio di Indirizzo dei Sindaci: 1. la designazione del Presidente; 2. la nomina dei consiglieri che compongono il Consiglio d'Amministrazione, secondo il criterio per cui ogni consigliere nominato è espressione di un socio Fondatore; 3. la nomina dei componenti dell'Organo di Controllo; 4. una funzione consultiva in merito al programma annuale della Fondazione; 5. la presa d'atto del bilancio; 6. su richiesta del Consiglio di Amministrazione fornire pareri consultivi sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento della fondazione e devoluzione del patrimonio, argomenti su cui dovrà deliberare il Consiglio di Amministrazione; 7. la revoca del Consiglio di amministrazione e/o del Presidente in caso di gravi irregolarità nella gestione e nell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati di gestione. Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci, per tutte le deliberazioni di sua competenza, è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei suoi componenti presenti alla riunione. Il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci si riunisce almeno due volte l'anno per l'esame e la valutazione della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento gestionale e finanziario ai fini della formulazione degli indirizzi e dei pareri consultivi su i programmi di attività della Fondazione.

**ARTICOLO 19
REVISORI DEI CONTI**

I Revisori dei conti devono controllare l'amministrazione dell'Ente, vigilare sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, della regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione del bilancio.

I Revisori dei Conti sono nominati dalla Conferenza dei Sindaci, durano in carica tre anni e non possono essere rieletti per più di due volte.

A tale organo spetta il compito di:

- controllare la gestione delle risorse finanziarie;
- effettuare verifiche periodiche di cassa;
- accertare la regolare tenuta degli obblighi contabili;
- esprimere il proprio parere e fare opportune riflessioni in merito ai Bilanci e ai rendiconti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri.

I Revisori devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili.

Si applicano al Collegio le disposizioni di cui agli articoli 2399, 2402, 2407, 2409 del codice civile per quanto compatibili.

**ARTICOLO 18
ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE
LEGALE DEI CONTI**

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio di Indirizzo dei Sindaci.

Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi sociali, e pertanto fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio e i suoi componenti possono essere riconfermati.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento dell'attività della Fondazione o su determinate operazioni.

La revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il Consiglio di Indirizzo dei Sindaci decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o ad un Collegio dei Revisori o ad una società di

	revisione iscritti nell'apposito registro, che saranno comunque scelti dal Consiglio di dal Consiglio di Indirizzo dei Sindaci. L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.
ARTICOLO 20 COLLABORAZIONI La Fondazione potrà avvalersi della collaborazione di personale anche incaricato dagli Enti fondatori, ai sensi delle vigenti norme.	SOPPRESSO
ARTICOLO 22 BILANCIO Entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere redatto il bilancio o il rendiconto annuale della gestione precedente	ARTICOLO 20 BILANCIO Entro i termini previsti dalla normativa per le società di ogni anno dovrà essere approvato il bilancio o il rendiconto annuale della gestione precedente.
ARTICOLO 25 SCIoglimento In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, dopo l'esaurimento della liquidazione, ad altre O.N.L.U.S. o a fini di pubblica utilità, da parte dell'organo di liquidazione su indicazione dei Comuni fondatori sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 della L. 662/1996 e salvo diversa disposizione di legge.	ARTICOLO 23 SCIoglimento In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto, a fini di pubblica utilità o ad altri soggetti senza scopo di lucro che perseguono scopi analoghi, da parte dell'organo di liquidazione su indicazione del Consiglio di Amministrazione.

VISTO l'allegato documento che consiste nella nuova versione dello Statuto così come modificato in base ai punti precedenti;

Visto l'art. 42 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti n. 15 favorevoli (unanimità) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

1. DI APPROVARE le modifiche allo Statuto della Fondazione Pontirolo Onlus, come riportate in premessa
2. DI APPROVARE, conseguentemente, il nuovo Statuto della Fondazione Pontirolo Onlus, risultante dalle suddette modifiche, come da documento allegato;

Successivamente,

Con voti n. 15 favorevoli (unanimità) espressi in forma palese dai n. 15 consiglieri presenti;

DELIBERA

Di attribuire al presente atto immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 267/2000, stante la necessità di applicazione delle modifiche tecniche apportate allo Statuto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

II PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CARNOVALE TERESA

II SEGRETARIO COMUNALE
GROSSO GABRIELLA